



Prot.n.

ORDINANZA N. 11908

ORDINANZA PER LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER USI NON STRETTAMENTE DOMESTICI O ZOOTECNICI

IL SINDACO

VISTO lo stato di prolungata siccità e in considerazione della delicata situazione idrica caratterizzata da una cronica progressiva diminuzione della disponibilità idrica delle fonti di approvvigionamento;

CONSIDERATA la delicata situazione idrica delle reti di distribuzione locali, correlata al protrarsi del periodo di elevate temperature, al di sopra degli usuali valori stagionali e, al concomitante rilevante anomalo consumo di acqua;

VISTA la nota della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – Ente gestore del servizio idrico integrato, assunta al protocollo comunale nr. 11557 in data 18 ottobre 2017, con la quale si raccomanda l'adozione di misure preventive volte a limitare al massimo l'utilizzo di acqua potabile da parte della popolazione per scopi diversi da quelli civili;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 32 e 37 del Regolamento Comunale del servizio acquedotto;

ORDINA

Dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2017, salvo diversa disposizione, il divieto del consumo di acqua potabile all'intera cittadinanza per scopi non strettamente attinenti all'uso domestico e zootecnico e quindi il divieto del suo utilizzo per l'irrigazione di orti, giardini, parchi, vivai, piantagioni, il lavaggio di veicoli o pavimentazioni e il riempimento di piscine.

Di vigilare nel territorio per il rispetto dei divieti e sull'eventuale uso improprio di idranti antincendio ovvero lavaggio piazzali, cisterne, autobotti, ecc.

Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale dipendente del Comune o soggetti appositamente incaricati, possono farne strettamente uso per garantire il mantenimento dei beni pubblici che in caso contrario potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente.

Informa che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La Polizia Municipale e i tutori dell'ordine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199. Il divieto dell'uso dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti, giardini, lavaggio auto e per qualsiasi uso diverso da quello indispensabile alla salute pubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 23.10.2017



Il Sindaco
Marco Turato